




LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Come fare per prolungare la Naspi

22 Novembre 2020 | Autore: Noemi Secci

Proroga disoccupazione 2020, sospensione e ripresa indennità, agevolazione stagionali, nuovi periodi di lavoro: come aumentare la durata dell'indennità.

La nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali utilizza la Naspi **[1]**, cioè l'indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti, non come un mero strumento a sostegno del reddito, ma soprattutto come un'occasione per reintrodurre il disoccupato nel mondo del lavoro. Il beneficiario di Naspi è, difatti, obbligato a partecipare alle iniziative di politica attiva del lavoro

per lui predisposte dal centro per l'impiego: corsi di formazione, incontri di orientamento, selezioni, colloqui, ecc.

Dall'altra parte, per la fruizione della Naspi sono stati previsti dei limiti temporali piuttosto rigidi: la durata dell'indennità è infatti generalmente pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi 4 anni, che non abbiano già dato luogo a una prestazione per disoccupazione.

Vi sono dei casi, tuttavia, nei quali la durata dell'indennità risulta maggiore. **Come fare per prolungare la Naspi?** Un'importante proroga dell'indennità è stata prevista prima dal decreto rilancio, poi dal decreto agosto **[2]**, a favore di quei lavoratori la cui fruizione del sussidio sarebbe terminata entro giugno 2020. La proroga si è resa necessaria a causa della forte crisi dovuta al coronavirus, che ha determinato la prolungata chiusura delle aziende e il crollo delle assunzioni.

Vi sono poi altre modalità per allungare la **durata della Naspi**: un'importante agevolazione è riservata ai lavoratori stagionali, che possono considerare, in determinati casi, anche i periodi contribuiti negli ultimi 4 anni che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione.

Inoltre, in alcune ipotesi è possibile sospendere la Naspi, con diritto alla proroga del termine di fruizione dell'indennità.

Certamente, specie per chi lavora in modo discontinuo, le regole delle precedenti indennità di disoccupazione risultavano notevolmente più favorevoli, garantendo un reddito anche per i periodi dell'anno non lavorati. Più precisamente, se il dipendente aveva lavorato per almeno 52 settimane (1 anno) nel biennio precedente la fine del contratto, la durata dell'indennità per disoccupazione era pari a un minimo di 8 mesi e poteva arrivare, per gli over 55, sino a un massimo di 16 mesi. In pratica, la durata della precedente indennità di disoccupazione era basata unicamente sull'età e non sui contributi posseduti. Ai fini del diritto al sussidio non erano considerati, poi, eventuali ammortizzatori sociali già liquidati.

A chi spetta la Naspi?

I [requisiti per la disoccupazione](#), ossia le condizioni da soddisfare per il **diritto alla Naspi**, sono:

- la **perdita involontaria dell'impiego**, con acquisizione dello stato di

disoccupazione (fine contratto a termine, licenziamento, dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato per maternità, nonché in alcune specifiche ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto);

- la presentazione della **Did**, cioè della dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro ed alle iniziative di politica attiva;
- il possesso di un minimo di **13 settimane di contributi** accreditati nei 4 anni precedenti;
- aver lavorato per almeno **30 giornate** nell'anno.

A quanto ammonta la Naspi?

L'importo della Naspi è pari al **75% del reddito medio** mensile del lavoratore percepito negli ultimi 4 anni, sino al tetto massimo di 1.227,55 euro (valore 2020). Se il reddito medio supera questo valore, bisogna aggiungere il 25% della differenza tra il reddito medio e il tetto massimo di 1.227,55, senza però superare **1.335,40 euro**, importo mensile massimo della Naspi.

Durante il periodo di percezione della **disoccupazione** spetta l'accredito della contribuzione figurativa da parte dell'Inps.

Quanto dura la Naspi?

La Naspi è corrisposta per la **metà delle settimane** contribuite presenti negli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata, non sono considerati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a una prestazione di disoccupazione. Analogamente, non contano i contributi che hanno dato luogo alla Naspi fruita in un'unica soluzione in forma anticipata, come **incentivo all'autoimpiego**, cioè per mettersi in proprio.

Elvira ha lavorato per 24 mesi negli ultimi 4 anni, ma di questi 24 mesi, ben 12 sono già stati utilizzati per liquidare precedenti indennità di disoccupazione. Ai fini della Naspi si devono considerare solo i 12 mesi per i quali la prestazione non è stata ancora liquidata. Elvira, di conseguenza, ha diritto a 6 mesi di indennità di disoccupazione, ossia alla metà del periodo lavorato, dedotte le settimane che hanno già dato luogo alla liquidazione dell'ammortizzatore sociale. Quindi: 24 mesi lavorati - 12 mesi per i quali l'indennità di disoccupazione è stata già liquidata = 12 mesi utili al calcolo della durata della Naspi. Durata della Naspi =

12 mesi/ 2= 6 mesi.

Proroga Naspi stagionali

Ad oggi, per gli **stagionali**, importo, durata e requisiti previsti per il diritto alla Naspi sono gli stessi, ma ad alcuni di essi è applicata un'**agevolazione**. Nel dettaglio, se dal calcolo del sussidio risulta che la sua durata è inferiore a quella determinata contando anche i periodi contribuiti negli ultimi 4 anni che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione, il lavoratore stagionale ha diritto ad **un mese in più di Naspi**.

Questo beneficio, tuttavia, è riconosciuto solo se la differenza tra i due calcoli non è inferiore a 12 settimane. Inoltre, non è riconosciuto a tutti i lavoratori stagionali, ma soltanto ai **lavoratori stagionali** del settore **turismo** dipendenti da:

- strutture ricettive;
- esercizi di ristorazione, con o senza somministrazione, anche ambulanti;
- bar, gelaterie e pasticcerie;
- stabilimenti balneari e termali;
- agenzie e tour operator.

Gabriele, dipendente stagionale di uno stabilimento balneare, ha lavorato, negli ultimi 4 anni, per 6 mesi ogni anno, quindi per un totale di 24 mesi. Ha già utilizzato 18 mesi lavorati per la liquidazione di precedenti indennità di disoccupazione, quindi restano "liberi", per il calcolo della Naspi, solo 6 mesi, che danno luogo a 3 mesi di indennità. Se Gabriele avesse potuto utilizzare tutti i 24 mesi lavorati negli ultimi 4 anni, per il diritto alla Naspi, avrebbe ricevuto l'indennità per ben 12 mesi anziché per 3. La differenza tra i due termini di durata dell'indennità supera dunque le 12 settimane. Gabriele ha dunque diritto a un mese in più di Naspi, quindi percepirà l'indennità per 4 mesi anziché per 3.

Sospensione e ripresa della Naspi

La Naspi è **sospesa** in caso di:

- **rioccupazione** con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a **6 mesi**; in questo caso, l'indennità è sospesa d'ufficio per la durata del

rapporto di lavoro, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, a meno che il disoccupato non comunichi il reddito annuo presunto, se questo risulta inferiore alla soglia d'incapienza;

- **nuova occupazione** in uno Stato dell'Unione Europea, o con cui l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, o in Paesi extracomunitari.

La Naspi si sospende nel caso la nuova occupazione non faccia percepire redditi superiori agli 8mila euro l'anno e se il contratto non supera, come durata, i 6 mesi. Terminata la sospensione, la Naspi riprende a decorrere normalmente, quindi il termine per la sua fruizione è **prorogato**.

I nuovi periodi di lavoro sono, peraltro, pienamente validi per il diritto a una nuova indennità di disoccupazione.

Proroga Naspi per Coronavirus

Il decreto Rilancio ha disposto espressamente che, qualora il periodo ordinario dell'indennità di disoccupazione (sia Naspi che Dis-coll, sussidio spettante ai collaboratori - lavoratori parasubordinati) sia scaduto tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020, è possibile beneficiare di una **proroga dell'indennità** pari a 2 mesi.

Un'analoga disposizione è stata prevista dal decreto agosto **[2]**, per coloro il cui sussidio è scaduto dal 1° maggio al 30 giugno.

In sintesi, grazie alle previsioni del decreto agosto, spettano:

- **2 mesi** di disoccupazione in più ai beneficiari di Naspi e Dis-coll scadute tra il 1° maggio ed il 30 giugno 2020;
- 2 mesi di disoccupazione in più (per complessivi **4 mesi**) ai beneficiari di Naspi e Dis-coll scadute tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2020.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per l'indennità originaria.

Come chiedere la proroga Naspi per

Coronavirus?

Gli aventi diritto alla **proroga dell'indennità di disoccupazione** non devono presentare alcuna domanda, in quanto l'Inps provvederà ad erogare il trattamento d'ufficio **[3]**.

L'istituto ha anche chiarito che il beneficiario non deve aver avuto accesso ad altri tipi di bonus e contributi previsti dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl